

CONVENZIONE EX ART 14 DEL CCNL 22.01.2004, TRA IL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO E IL COMUNE DI FLORESTA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'INGEGNERE FRANCESCO CORICA

TRA

Il Comune di _____, con sede in Via _____, C.F. _____, rappresentato dal Sig. _____ in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

E

Il Comune di _____ con sede in Via _____, P.IVA _____, rappresentato dal Sig _____ in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

PREMESSO

- che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- che ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- che il Comune di Floresta è interessato ad utilizzare le prestazioni lavorative dell'Ingegnere Francesco Corica, incaricato ex art. 110 co. 1 Tuel quale Istruttore Direttivo tecnico Cat. D 1 a tempo determinato presso il Comune di Sant'Angelo di Brolo e Responsabile dell'Area Infrastrutture e Urbanistica;
- che l'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e

servizi;

- che a tal fine il Comune di Sant'Angelo di Brolo, con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del.....ha espresso, sulla base del consenso reso dal dipendente interessato, il proprio assenso al rapporto in oggetto, approvando contestualmente il presente schema di convenzione, a sua volta approvato dal Comune di Floresta con deliberazione di Giunta Comunale n. _____in data_____.

Le parti tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

ART. 1. PREMESSA

1. Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. FINALITÀ ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.
2. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale di n.1 risorsa umana del Comune di Sant'Angelo di Brolo, Responsabile dell'Area Infrastrutture e Urbanistica, con le modalità di cui al successivo art. 6;

ART. 3. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE

1. Gli Enti individuano nell'Ingegnere Francesco Corica, legato al Comune di Sant'Angelo di Brolo da un incarico ex art. 110 co. 1 TUEL a tempo determinato (24 ore) Cat. D1, Responsabile dell'Area Infrastrutture e Urbanistica, la risorsa umana da utilizzare da parte del Comune di Floresta per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

ART. 4. DURATA, RECESSO

1. La Convenzione, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione del formale assenso da parte del dipendente, decorre dal 10 gennaio 2019 e scade il 31 gennaio 2019 salvo le ipotesi di risoluzione di cui al comma 4 dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
2. Al termine potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito dell'ente utilizzatore e dell'ente di appartenenza, resi a mezzo di Deliberazione di Giunta Comunale e del dipendente interessato.
3. La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei

rispettivi Organi. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto della Giunta Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno.

ART. 5. STATUS GIURIDICO DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente mantiene la titolarità dell'incarico attualmente ricoperto presso il comune di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione all'Ingegnere Francesco Corica saranno garantite dal Comune di Sant'Angelo di Brolo le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente e fino alla durata del suo contratto.
2. Relativamente alle funzioni da svolgere presso il Comune di Floresta , queste si identificano con quelle del Responsabile dell'Area Tecnica di detto Ente.

ART. 6. UTILIZZO DEL DIPENDENTE. ENTE CAPOCONVENZIONE

1. Con la presente convenzione i Comuni interessati convengono di utilizzare l'Ingegnere Francesco Corica presso il Comune di Floresta per complessive 4 ore settimanali, equivalenti al 16,60 % del complessivo orario di lavoro del dipendente interessato pari a 24 ore settimanali e presso il Comune di Sant'Angelo di Brolo le rimanenti 20 ore.
2. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo svolge le funzioni di Ente Capoconvenzione.

ART. 7. ORARIO DI LAVORO

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di provenienza e, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.
2. In ogni caso, verrà predisposto un calendario di massima, concordato dai i Sindaci dei due Enti interessati;
3. La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.
4. Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte dell'Ingegnere Francesco Corica, è accertato mensilmente dalla stessa

Amministrazione utilizzatrice.

ART. 8. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli accessi effettuati dall'Ing. Francesco Corica presso l'ente utilizzatore, come sopra definiti, comporteranno allo stesso, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle spese sostenute come stabilito dalle normative in materia, nonché, la copertura assicurativa, come meglio specificato nel successivo art.9.

ART. 9. INDENNITÀ DI POSIZIONE

1. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo ed il Comune di Floresta concordano nell'attribuire alla figura di Responsabile dell'area tecnica in convenzione tra i due Enti l'indennità di posizione annua per 12 mensilità di euro _____, e la indennità di risultato che può raggiungere come importo massimo il 30% dell'indennità di posizione.

ART. 10 ONERI FINANZIARI

1. Gli oneri finanziari riferiti all'unità operativa oggetto della presente convenzione sono ripartiti fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore come segue:
 - A) stipendio base, indennità di comparto, tredicesima mensilità, compensi accessori, indennità di posizione organizzativa, indennità di risultato, indennità ad *personam*, buoni pasto, eventuale assegno familiare, ecc. oltre ai contributi assistenziali e previdenziali come per legge, determinati con riferimento alla qualifica del dipendente e per un orario complessivo di 24 ore settimanali, saranno corrisposti mensilmente al dipendente dal Comune di sant'Angelo di Brolo, Capo-convenzione;
 - B) Il Comune di Floresta provvederà, entro i primi 15 giorni del mese successivo, a rimborsare l'ente di provenienza dei costi di cui alla precedente lett. a) in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dal dipendente, in forza della presente convenzione, in favore dell'ente utilizzatore (4 ore settimanali);
2. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dipendente saranno corrisposte dall'Ente capo convenzione e rimborsata dall'Ente in convenzione pro quota. Nella valutazione del dipendente, effettuata a consuntivo dell'anno di riferimento per stabilire l'importo della retribuzione di risultato, contribuiranno i giudizi di entrambi gli Enti.
3. Al dipendente compete, per gli accessi effettuati nell'ambito delle 4 ore settimanali

presso l'ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio sostenute con l'utilizzo di mezzo proprio per recarsi dal Comune di Sant'Angelo di Brolo presso il Comune di Floresta e ritorno, compatibilmente e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. Sono a carico dell'Ente utilizzatorio, in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato dal dipendente, le spese relative alla Copertura assicurativa, spese necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e SS. Del CCNL del 31.03.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

ART. 11. FERIE

1. La fruizione dei periodi di ferie da parte del dipendente Responsabile di Posizione Organizzativa sarà comunicata dallo stesso ai singoli comuni utilizzatori tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.

ART. 12. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi del Comune di Sant'Angelo di Brolo e del Comune di Floresta e previo assenso del dipendente in convenzione.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.
3. Ogni variazione alle condizioni della presente convenzione, dovrà essere partecipata al dipendente che dovrà, sulle stesse, esprimere il proprio consenso.

ART. 13. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali di comparto vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE di Sant'Angelo di Brolo _____

Per il COMUNE Floresta _____
